

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 28 APRILE 2021

ORDINE DEL GIORNO

- LETTURA ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

Inizio ore 21.10

Termine ore 22.15

Presenti: 40, di cui 12 deleghe

Si allegano elenco dei presenti e deleghe ricevute dai musicanti. E' presente il numero legale per procedere alla votazione del nuovo Statuto.

Il presidente Fiorigi Tiengo saluta e ringrazia l'Avv. Fabio Meazza e l'Avv. Erica Zappia per la loro collaborazione, per il supporto e l'impegno nella stesura del nuovo Statuto e ringrazia anche tutti i presenti all'assemblea.

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

L'Avv. Fabio Meazza presenta lo Statuto e le modifiche effettuate rispetto a quello precedente. E' stato necessario aggiornare il documento a causa della riforma degli enti del terzo settore del 2017.

Per adeguarci alla normativa sono state necessarie alcune modifiche, non sostanziali ma più che altro di forma. Come corpo musicale rientreremo nella categoria delle associazioni a promozione sociale. Esisterà un registro unico degli enti del terzo

Assemblea generale 5/15/2021

settore dove confluiranno tutte le associazioni con statuto adeguato. Questo porterà a maggiori controlli ma potremo anche usufruire di varie agevolazioni (5 per mille, lasciti, donazioni, offerte, etc. potranno essere regolamentate senza problemi, così come la raccolta delle offerte annuali e banda in festa).

La nuova denominazione sarà Corpo Musicale V. Bellini APS. Il codice fiscale rimane lo stesso. Lo Statuto andrà poi registrato all'Agenzia delle Entrate, e quando entrerà in vigore il registro unico, avendo già lo statuto in regola, entreremo di diritto senza pagare ulteriori bolli e tasse.

Chi vorrà diventare socio dovrà fare domanda e il consiglio direttivo dovrà approvare la richiesta e si dovrà inserire nel libro dei soci. Tutti i soci sono uguali, tutti hanno gli stessi diritti. Ci sarà una nuova categoria, ossia i volontari: essi non sono soci, perché non pagano la quota associativa, ma potranno rientrare in questa categoria tutti coloro che regolarmente o saltuariamente partecipano alle attività della banda attivamente. Tutti i soci sono volontari, ma non tutti i volontari sono soci. Gli allievi non sono soci.

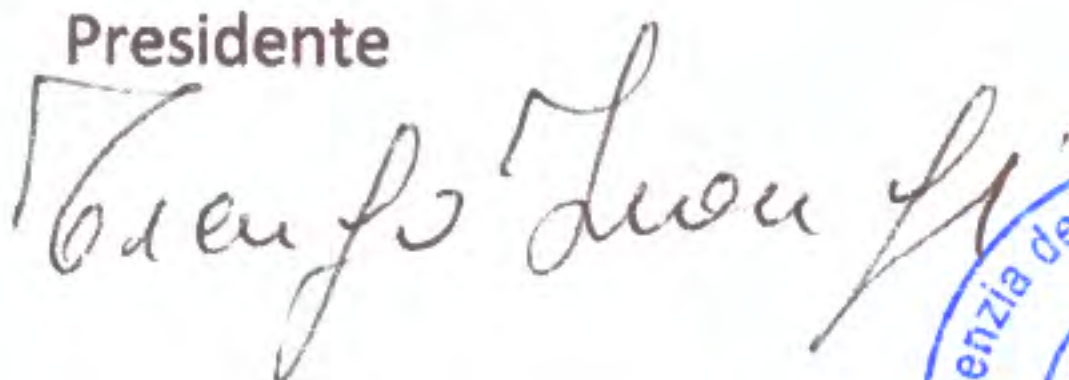
Uno dei grandi cambiamenti è che il diritto di voto del minorenne, in quanto non ha ancora acquisito la capacità di agire, è esercitato da una persona fra coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

Con il nuovo Statuto viene cancellato il regolamento interno che prima esisteva, in quanto vi erano delle incongruenze fra statuto e regolamento.

L'assemblea vota ed approva all'unanimità il nuovo Statuto.

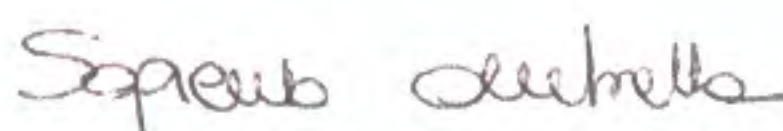
FIORIGI TIENGO

Presidente

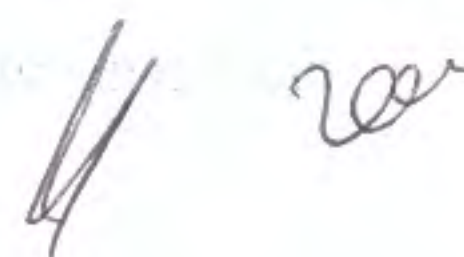


OMBRETTA SAPIENZA

Segretaria



Protocollo N° 186492
19/05/2021
3180



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO MUSICALE VINCENZO BELLINI DI CESATE - APS

PREMESSE

E' già costituita, a far data dal 1938, l'Associazione Culturale denominata "Corpo Musicale Vincenzo Bellini di Cesate", Codice Fiscale 97289660157, il cui ultimo atto costitutivo – statuto del 2001, in vigore, è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di Rho (MI), il 05/07/2001, al n. 5414, serie 3, cui gli attuali n. 57 soci intendono dare seguito, in conformità e in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con il presente atto costitutivo e statuto della Associazione di Promozione Sociale denominata "Corpo Musicale Vincenzo Bellini di Cesate – APS".

TITOLO I

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Corpo Musicale Vincenzo Bellini di Cesate - APS", ai sensi del Codice Civile e della D. Lgs. 03/07/2017, n. 117 e sue successive modificazioni, con sede in Cesate (MI), Via Bellini n. 40. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale per esteso o per acronimo APS verrà utilizzata ed integrerà la denominazione sociale solamente a seguito e per effetto dell'avvenuta iscrizione nel relativo registro previsto dal D. Lgs. n. 117/2017. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - FINALITA'

1. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti gli individui di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà.

2. L'associazione, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore di questi ultimi, dei loro familiari, della Comunità di Cesate e di terzi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura l'educazione e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, e, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Art. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- promuovere e diffondere una cultura musicale e civica;
- sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- curare l'istruzione musicale mediante formazione continua dei propri associati;
- presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali, promosse dalla stessa Associazione o da Soggetti Pubblici o Privati, Comitati e Associazioni che richiedano la presenza stessa;
- organizzare e realizzare, senza alcuna finalità lucrativa, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali sia internazionali;
- collaborare con Enti Pubblici e Privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi e cooperative che perseguano scopi e finalità affini, e aderire a organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

- realizzare iniziative nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
 - promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
2. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
3. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dagli artt. 87 e ss. del Codice del Terzo Settore e disposizioni normative ivi richiamate.

Art. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria e strumentale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti esclusivamente alla realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 - RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. Per i fini di cui all'articolo 3 può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale: effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali e può anche gestire, per i propri associati, ritrovi ricreativi e culturali e, nei limiti della legislazione vigente, somministrazione di alimenti e bevande nei locali dell'Associazione.
3. L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati.
4. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO II

ART. 6 - AMMISSIONE

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono fare domanda di adesione all'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi e accettando senza riserve le norme statutarie, intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, compresi gli Enti del Terzo Settore con scopi affini a quelli dell'Associazione.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione all'Associazione che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica di tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui minorenni richiedenti l'ammissione.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 5. L'accoglimento della domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 6. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni, specificandone i motivi. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Sono soci tutti coloro i quali sono stati ammessi a partecipare all'Associazione e hanno versato la quota annuale associativa.
2. La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Tutti i soci hanno uguali diritti.
4. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, nonché di partecipare alle stesse, di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente accordato, di controllare l'andamento sociale, di esaminare i libri sociali e di prendere visione del bilancio.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto e di versare la quota associativa.
6. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa nonché a mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia con terzi.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni temporanee o a termine o con limitazione di diritti.
8. Il diritto di voto del socio minorenne, in quanto non ha ancora acquisito la capacità di agire, è esercitato da una persona fra coloro che hanno la responsabilità genitoriale. Per tale motivo non potrà essere eletto alle cariche sociali.
9. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta all'Organo Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al receduto.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravi violazioni delle norme statutarie, regolamentari o delle

decisioni degli organi dell'Associazione; prolungata assenza ingiustificata alle attività dell'Associazione; causazione di grave danno materiale o morale all'Associazione.

5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere poi notificata all'interessato o al medesimo comunicata con mezzi idonei a conferire data certa all'avvenuta consegna. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata o comunicata la deliberazione di esclusione.

6. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

7. In ogni caso i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 9 – VOLONTARI e LAVORATORI

1. Sono volontari coloro che, gratuitamente e volontariamente, svolgono in maniera continuata attività di qualsiasi genere a favore dell'Associazione, utilizzando il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità sociali. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

2. L'attività svolta è sempre di tipo gratuito e volontario; in alcuni casi, previamente approvati dal Consiglio Direttivo e solo se specificatamente documentati, i volontari possono ottenere un rimborso spese per l'attività o gli acquisti effettuati. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. Il volontario che è stato ammesso come associato è soggetto ai doveri che derivano dallo status stesso; ha gli stessi diritti e doveri dei soci.

4. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito libro sociale e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

6. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

2. Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono svolti esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, ad esclusione dei minorenni, il cui voto è esercitato da persona fra coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

3. Ciascun associato ha un voto, ad eccezione di ciascun Socio ETS al quale è attribuito un voto ogni dieci associati o aderenti al medesimo ETS, sino a raggiungere un massimo di cinque voti per ciascun ETS.



4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 12 – COMPETENZE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo mediante votazione alla quale tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- revoca per gravi motivi i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- nomina il Vice Maestro, tenendo conto della candidatura presentata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o mediante mezzi telematici con il preventivo consenso dei singoli Soci.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e per l'approvazione dello stesso. La riunione potrà avvenire anche mediante mezzi di comunicazione che garantiscano l'identificazione personale dei partecipanti, previa adozione di apposito Regolamento.

3. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tale ultimo caso, il Presidente deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 - VALIDITA' ASSEMBLEA E MODALITA' VOTO

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente, nomina un segretario verbalizzante e quando richiesto due scrutatori.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti pari a 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Durante la prima riunione del nuovo

Consiglio, vengono nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati, tutti scelti fra i componenti del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La riunione potrà avvenire anche mediante mezzi di comunicazione che garantiscano l'identificazione personale dei partecipanti, previa adozione, da parte del Consiglio Direttivo medesimo, di apposito Regolamento.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- scegliere, tra i propri membri, i responsabili per i vari incarichi compresi il Segretario e il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione di un nuovo associato;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- stabilire quota associativa annuale e termine per il pagamento;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e il bilancio di previsione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea il nome del candidato a Vice Maestro, scelto fra i Soci;
- nominare e revocare l'incarico al Maestro;
- predisporre i regolamenti e/o le modifiche ai medesimi che saranno sottoposte all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 17 - PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 – SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, secondo le indicazioni del Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e verifica che i beni di proprietà o in uso all'Associazione mantengano un buono stato di conservazione, informando periodicamente il Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara i documenti del bilancio e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – VICE MAESTRO

1. Il Vice Maestro, qualora non sia stato eletto dall'assemblea come componente del Consiglio Direttivo, partecipa a fini consultivi a tutte le riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto e senza incidenza sulle maggioranze di costituzione e votazione.

ART. 20 – ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. Il Consiglio Direttivo, nell'eventualità in cui ritenga necessario affidarsi ad esperti esterni, per la gestione del patrimonio o per la revisione dei conti in vista della redazione del bilancio sociale, potrà nominare un professionista, regolarmente iscritto ad un Albo professionale ed indipendente dall'Associazione.
2. Il professionista incaricato potrà quindi accertare la regolarità della contabilità sociale, redigere una relazione annuale, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Potrà partecipare alle assemblee dei soci, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.
3. Gli organi di controllo e il Revisore Legale verranno comunque nominati nelle rispettive ipotesi obbligatorie previste dalla legge.

TITOLO IV

Art. 21 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. In caso di controversie interne all'Associazione, i Soci potranno adire l'Organismo di Mediazione competente territorialmente.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente, il quale è tenuto a mettere a disposizione del richiedente per la consultazione e per l'eventuale estrazione di copie detti libri entro e non oltre i successivi dieci giorni.

TITOLO V

Art. 23 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio è composto da: stato patrimoniale, rendiconto annuale, nota integrativa e, eventualmente, da relazione di missione. Ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, dal momento in cui questo sarà operativo. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

Art. 26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 – NORME FINALI E RINVIO

1. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.
2. Le disposizioni del presente statuto verranno dettagliate mediante uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
3. In caso di contrasto fra le norme dello Statuto e quelle dei regolamenti prevarranno le norme dello Statuto.
4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Cesate, 28/04/2021



Firma Presidente

